



UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA

Piazza Vittorio Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI)
Cod. Fisc. e P.Iva 00915780571
Tel. 0765/875020
PEC: unionealtasabina@legalmail.it
e-mail: unionecomunialtasabina@gmail.com

AMBITO TERRITORIALE RIETI 3 Capofila: Unione dei Comuni Alta Sabina

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GESTIONALI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022

CIG: 992522391E

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Attività gestionali previste dal progetto Home Care Premium 2022.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E INIZIO DEL SERVIZIO

Il contratto oggetto del presente appalto avrà inizio a far data dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e per la durata di anni uno.

ART. 3 - BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro famigliari residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale Rieti 3 (Comuni di Poggio Moiano, Casaprota, Orvinio, Scandriglia, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Monteleone S., Castelnuovo di Farfa, Toffia, Frasso Sabino, Pozzaglia, Fara in Sabina), posizionati utilmente nella graduatoria redatta dall'INPS.

ART. 4 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

- Almeno due sportelli di informazione e consulenza familiare, e sede fissa dell'utenza telefonica esclusiva aperti per un numero complessivo di 20 ore settimanali antimeridiane, nelle sedi rese disponibili dall'Ambito Territoriale Rieti 3:
 - Fara in Sabina (delegazione di Passo Corese)
 - Unione dei Comuni Alta Sabina (palazzo del Comune di Poggio Moiano)
- Domicilio dei beneficiari nei 12 Comuni dell'Ambito Territoriale Rieti 3: Fara in Sabina, Casaprota, Orvinio, Poggio Moiano, Pozzaglia S., Scandriglia, Poggio Nativo, Frasso S., Toffia, Monteleone S., Poggio S. Lorenzo, Castelnuovo di Farfa.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI RICHIESTE

Il progetto "Home Care Premium" ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

Figura professionale	Livello di inquadramento	Ore settimanali
Amministrativo	C2	18
Assistente sociale	D2	12
Un cellulare con numero esclusivo dedicato		

Per tutta la durata dell'affidamento dovranno essere garantiti:

- Apertura di almeno due sportelli, presso le sedi rese disponibili dall'Ambito territoriale e secondo le indicazioni concordate con l'Ufficio di Piano Distrettuale;
- Presenza fissa dell'utenza telefonica ad uso esclusivo del Servizio HCP per un numero complessivo di 20 ore settimanali antimeridiane;
- Valutazione del bisogno assistenziale, aggiornamento delle prestazioni socio-assistenziali e del relativo piano individualizzato;
- Monitoraggio costante dell'attività fino alla data di conclusione dei piani;
- Attività amministrativa relativa alla gestione e rendicontazione del progetto;
- Supporto e raccordo con chi cura il Registro degli assistenti familiari e degli erogatori dei servizi alla persona;
- Realizzazione di attività di consulenza e supporto a favore dei componenti il nucleo dei familiari caregiver (donatori di cure) e degli assistenti familiari e della rete di volontariato;
- Informazione su iniziative, opportunità e benefici a supporto della condizione di non-autosufficienza. Le attività dovranno essere svolte in stretta collaborazione con gli operatori dell'ufficio di Piano; dovrà inoltre essere assicurato un raccordo costante con gli operatori sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale Rieti 3.
- Garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio;
- Fornire consulenza per l'inserimento delle domande da parte dei richiedenti aventi diritto;
- Effettuare visite domiciliari presso gli utenti beneficiari per la verifica dell'andamento dell'assistenza;
- Revisionare i PAI elaborati dall'INPS al bisogno;
- Dare informazioni inerenti il progetto e le tematiche e problematiche afferenti alla non autosufficienza;
- Coordinarsi con l'Ufficio di Piano e gli Enti/Cooperative/Operatori che gestiscono le prestazioni integrative;
- Effettuare la rendicontazione trimestrale sul portale dell'INPS con tutti gli allegati richiesti (elaborazione tabella excel esportata di sistema con l'indicazione di tutte le prestazioni erogate).

Le attività da realizzare dovranno essere strutturate sulla base del Regolamento di adesione e gestione – Home Care premium, emanato dalla Direzione centrale credito e welfare dell'INPS, e all'accordo sottoscritto dall'INPS e dall'Ente Capofila dell'Ambito territoriale, ai quali si rimanda per la descrizione nel dettaglio di tutto il progetto e delle relative azioni, parte integrante e sostanziale del presente atto.

A conclusione dell'incarico la ditta, dovrà elaborare una relazione di aggiornamento sull'andamento del servizio da trasmettere all'Ufficio di Piano.

ART. 6 – PERSONALE

Il soggetto affidatario è tenuto a gestire il servizio, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, del progetto presentato in sede di gara e secondo quanto indicato dal presente capitolato e dalla documentazione fornita dall'INPS, in particolar modo dall'accordo sottoscritto dall'Inps e dall'Unione dei Comuni Alta Sabina, facente parte della documentazione di gara.

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

Il soggetto affidatario deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico ed organizzativo, in particolare, deve:

- predisporre la documentazione per la rendicontazione del servizio da inviare all'INPS e curare, in generale, tutti gli adempimenti di rendicontazione nel rispetto della tempistica prevista;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;
- osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, salvi gli obblighi a carico del comune;
- rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni al patrimonio, responsabilità civile e infortuni per il personale e gli utenti; - garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra il personale operante, gli utenti e le famiglie, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni;
- inviare trimestralmente all'Ente il "foglio presenze" degli operatori sociali e dei dipendenti coinvolti nel Progetto HCP;
- garantire eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara, su specifica richiesta dell'Ente;

- garantire il rispetto degli standard di servizio previsti dalle norme vigenti.

Deve altresì assumere a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi della sede operativa;
- gli interventi relativi all'adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge;

Sono a carico dell'affidatario altresì i costi del personale e degli eventuali indumenti di lavoro.

La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza e, unitamente al personale da questa impiegata, sarà obbligata a rispettare scrupolosamente il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e gli utenti destinatari, garantendo l'assoluta riservatezza verso l'esterno sull'utenza e tutto quanto concerne l'espletamento delle stesse prestazioni, restando, in tal modo, vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

La Ditta appaltatrice del servizio è responsabile della piena e incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato ed è tenuto a sostituire a semplice richiesta – che nei casi urgenti può essere comunicata anche verbalmente – gli operatori ritenuti dagli organi tecnici dell'Ente appaltante e/o del Servizio Sociale inadeguati al compito specifico per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza del Piano di Lavoro.

Il personale potrà essere immesso nel servizio previa comunicazione (entro tre giorni dall'inizio del servizio) all'Ente capofila delle sue generalità, titoli, curriculum professionale e inquadramenti CCNL cooperative sociali, come richiesti dal presente Capitolato Speciale.

Tale adempimento dovrà riguardare anche tutti gli operatori che si vorranno impiegare in qualità di sostituti per i periodi di assenza o di congedo di quello assegnato al singolo fruitore del servizio.

In ordine agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, l'Ente capofila si riserva comunque la facoltà di verificare presso gli uffici competenti la regolarità dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. L'Ente si impegna a collaborare con il personale impiegato nell'espletamento del servizio nella soluzione dei problemi che dovessero emergere nella conduzione generale dello stesso ed ai fini dell'elaborazione ed attuazione dei Piani di Lavoro.

Per quanto attiene la parte economica la ditta appaltatrice dovrà assicurare con regolarità e cadenza mensile quanto spettante al personale impiegato nel servizio. L'inadempienza sarà sanzionata con provvedimento di diffida. Inoltre dovrà essere in regola, ove dovuto, con la legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili. A richiesta dell'Amministrazione la Ditta appaltatrice dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad appurare l'applicazione di quanto sopra.

ART. 7 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ente garantirà per tutta la durata dell'affidamento:

- la messa a disposizione di locali adeguati allo svolgimento delle attività proprie dello sportello sociale e rispondenti alle vigenti normative in materia di agibilità e di idoneità igienico-sanitaria in relazione allo specifico servizio a cui è destinato;
- il coordinamento e gli incontri informativi periodici con il personale operante nello sportello rispetto alle novità e aggiornamenti previsti dall'INPS relativamente al progetto Home Care Premium.

L'Ente ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali della realizzazione del progetto e del grado di soddisfazione dell'utenza e riservandosi il diritto di accedere in ogni momento ai locali della sede operativa per le opportune verifiche. In particolare, potranno essere fatti controlli al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti dal presente Capitolato e dall'INPS;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione.

ART. 8 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'affidatario deve individuare e nominare formalmente il Responsabile del progetto HCP, dandone comunicazione all'Ente.

ART. 9 - MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Nell'attuazione delle prestazioni del servizio il personale dovrà utilizzare strumenti forniti dall'affidatario.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria si impegna a sostituire tempestivamente gli operatori assenti per ferie, malattia od altro motivo garantendo la continuità operativa ed il contenimento del turn over.

L'Ente può in qualunque momento richiedere all'appaltatore, esponendo per iscritto la motivazione, la sostituzione definitiva o temporanea di un operatore a causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli assistiti.

Per ogni operatore che subentra, la Ditta affidataria è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Piano i dati anagrafici, il titolo di studio, le qualifiche ed il curriculum formativo e professionale.

ART. 12 - SCIOPERI – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Per la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, il servizio è da ritenersi servizio pubblico ed essenziale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro instauratosi, con conseguente necessità di garantire la continuità delle prestazioni per tutto il periodo dell'appalto.

E' consentito all'appaltatore di esercitare il diritto di sciopero - con un preavviso scritto minimo di 7 (sette) giorni - solo per le attività suscettibili di interruzione. In tal caso, ove l'esercizio del diritto di sciopero dovesse, comunque, creare dei disagi all'utenza, la ditta appaltatrice è tenuta ad avvisare l'Amministrazione con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta appaltatrice e dell'Ente appaltante che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili.

ART. 13 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o persone, si intende, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'appaltatore.

A tal fine, l'appaltatore è tenuto a contrarre le necessarie coperture assicurative relative ai danni che possono derivare ai dipendenti, o che questi, durante il periodo di rapporto contrattuale, possono colposamente causare agli utenti, alle loro cose e a terzi in genere anche a seguito di irregolarità o carenze nelle prestazioni, esonerando l'ente capofila da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore dichiara di essere in possesso ovvero di impegnarsi a stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi): € 2.500.000,00
2. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro): € 1.000.000,00 per sinistro e per persona.

La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora la ditta aggiudicataria dovesse essere un soggetto raggruppato o consorziato ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa RCT deve essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario del contratto ha l'obbligo di costituire apposita cauzione definitiva, a garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni oggetto del presente servizio e delle penali eventualmente comminate, in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

L'appaltatore dovrà produrre all'Ente l'anzidetta cauzione, almeno tre giorni prima della data fissata per la stipula del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto escuterla, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.

La cauzione resterà vincolata a favore dell'Ente appaltante per tutta la durata dell'appalto e verrà restituita all'aggiudicatario alla scadenza dell'appalto stesso, previo accertamento dei competenti uffici comunali che l'appaltatore medesimo abbia ottemperato a tutti gli obblighi contratti.

E' facoltà della stazione appaltante adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l'importo di cui sopra dovrà essere integrato.

In caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, la cauzione deve essere intestata a tutte le ditte che ne fanno parte.

Resta salvo per l'Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall'appaltatore.

ART. 15 – CESSIONE E SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Non è consentito il subappalto.

ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITA'

Il servizio oggetto dell'affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse; pertanto, l'appaltatore, in nessun caso e per nessun motivo, può sospendere o abbandonare di propria iniziativa l'erogazione dello stesso, neanche nell'ipotesi in cui dovessero sorgere contrasti o controversie con l'Amministrazione.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di comprovata forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle modalità previste dal presente Capitolato Speciale.

Verificandosi abusi, carenze o inadempienze di qualsiasi tipo nell'adempimento degli oneri fissati nel presente Capitolato Speciale, inosservanza di leggi o di regolamenti, l'Amministrazione ha la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese dell'appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del Servizio, qualora l'appaltatore, appositamente diffidato, non ottemperi agli obblighi assunti entro 24 ore, oltre ad applicare le penalità previste dal presente articolo.

In particolare, a carico dell'appaltatore, sono stabilite le seguenti penalità:

- a) Inosservanza delle prestazioni previste dal DM 463/98 dell'INPS: € 200,00 al giorno per ogni prestazione di assistenza non erogata.
 - b) Mancata sostituzione di un operatore nei turni di servizio nei termini e nel rispetto delle modalità precedentemente riportate: € 200,00 al giorno per ogni operatore non sostituito.
- Qualora le inosservanze di cui ai punti a) e b) determinino un grave disservizio, le penalità possono essere raddoppiate.
- c) Mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta dall'Amministrazione nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 400,00 per ogni mese o frazione inferiore di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione.
 - d) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 150,00 ad € 500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
 - e) Ritardo negli adempimenti previsti a carico dell'appaltatore all'articolo relativo la tutela del personale: € 300,00 per ogni mese o frazione (ove il ritardo sia rilevante).
 - f) Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a € 700,00 per singola inosservanza.

Le penalità di cui ai punti da c) a f) sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire eventuale danno arrecato all'Amministrazione in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. o PEC; decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione si rivarrà sulla cauzione.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 17 - RESPONSABILITA'

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'appaltatore.

L'appaltatore esonera da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone, pertanto, l'Amministrazione stesso.

In caso di violazione delle norme di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), la responsabilità dell'appaltatore è proporzionalmente ridotta in relazione ad eventuali inadempienze dell'Amministrazione ed alla sua messa in mora, in forma scritta, da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, salvo che non provi che il danno è dovuto a causa ad esso non imputabile, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Amministrazione, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di Società Assicuratrici; nel caso in cui l'impresa provi che, nella determinazione del danno, vi è stato un concorso da parte dell'Amministrazione, questi risponderà verso i terzi in via solidale, ferma restando la responsabilità diretta dell'Impresa.

L'Impresa appaltatrice, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro l'impresa appaltatrice è tenuta a restare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore di obblighi o condizioni contrattuali, l'Amministrazione può inoltrare allo stesso, mediante consegna a mano o raccomandata A.R., apposita diffida ad adempiere, in forma scritta, assegnando un termine non inferiore a 24 ore (a meno che non risulti essenziale un termine minore), in relazione alla natura dell'inadempimento; tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'appaltatore.

Decorso inutilmente il termine prefissato, l'Amministrazione, oltre a poter ordinare all'appaltatore l'immediata sospensione del servizio, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.:

1. qualora le inadempienze di cui all'art. 16 siano tali da compromettere la funzionalità degli interventi o da rendere insoddisfacente il Servizio;
2. in presenza di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
3. in presenza di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
4. a seguito di ingiustificata sospensione od abbandono di tutto o parte del Servizio, anche per un solo giorno;
5. per gravi fatti imputabili a dolo o a colpa dell'impresa o degli operatori comportanti danni fisici o psicologici a carico dei portatori di handicap.

Nelle ipotesi da 1 a 5, all'impresa potrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, ove il deposito cauzionale non fosse sufficiente. L'Ente appaltante potrà rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione all'ufficio di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore;
- a risarcimento di ulteriori danni cagionati dall'inadempimento dell'appaltatore.

Esaurita la cauzione, l'Amministrazione si riserva di procedere alla riduzione del corrispettivo, commisurata ai danni causati dall'inadempimento.

A fronte di risoluzione per causa imputabile all'appaltatore, quest'ultimo, per almeno un anno dalla data di risoluzione del contratto, non potrà partecipare alle gare indette dall'Amministrazione.

Nel corso della gestione, è facoltà dell'Amministrazione revocare l'affidamento e considerare risolto il contratto in caso di gestione non soddisfacente del servizio.

Ai fini del presente articolo trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 - CORRISPETTIVO

L'appalto è finanziato integralmente con fondi INPS del progetto "Home Care Premium 2022". L'Ente liquiderà quanto dovuto all'affidatario solo una volta che avrà concretamente incassato i fondi dall'INPS, a seguito di rendicontazione. Dall'importo della fattura sarà detratto l'ammontare delle eventuali penali applicate. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il prestatore del servizio dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, per ogni effetto, eleggere il proprio domicilio nel comune di Poggio Moiano (RI), sede dell'Unione dei Comuni Alta Sabina, Ente Capofila del Distretto Rieti 3 individuando apposita sede operativa territoriale.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Rieti.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

Tutte le spese inerenti il contratto dell'appalto in argomento o consequenziali a questo, comprese le spese di bollo, di registro, i diritti di segreteria, eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione, le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, salvo diversa disposizione di legge, sono a carico della Ditta aggiudicataria, con rinuncia di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

ART. 23 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO E SULLA PREVIDENZA SOCIALE

L'appaltatore, per tutta la durata del contratto, è:

- a) obbligato ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro;
- b) tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale;
- c) responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dalla stessa stazione appaltante e, comunque, si impegna espressamente a mantenere indenne da ogni conseguenza l'Amministrazione.

ART. 24 - NORMATIVA APPLICABILE

Per il presente affidamento trova applicazione obbligatoria quanto contenuto nel D.Lgs. n. 50/2016, nonché quanto richiamato nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato Speciale.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Ente addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/90;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti all'art. 7, D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16. Il titolare del trattamento dei dati per l'Amministrazione è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO
Dott.ssa Elena Braconi